



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Oggetto: emanazione del “Codice etico e di comportamento”

IL RETTORE

- Visto l'art. 2 comma 4 della legge 240/10 recante la disciplina dei Codici etici delle Università;
- Visto l'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante la disciplina in materia di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni;
- Richiamati il “Codice etico” e il “Codice di Comportamento dell'Ateneo” emanati rispettivamente con Decreto Rettorale n. 888 del 25 luglio 2011 e n. 530 del 21 maggio 2014;
- Vista la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”, specificamente dedicata agli istituti universitari, e il conseguente Atto di Indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i quali raccomandano la riformulazione e l'integrazione del Codice Etico e del Codice di comportamento delle Università e l'adozione di un documento unico che coniughi le finalità dei due testi;
- Vista la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee Guida in materia di Codici di comportamento”, recanti la disciplina per la modifica e l'aggiornamento dei Codici di comportamento e l'invito alle Università a evidenziare nell'ambito del nuovo testo i doveri a rilevanza disciplinare e doveri di carattere solo etico-morale distinguendoli per le specifiche categorie di destinatari;
- Preso atto del testo prodotto dal Gruppo di lavoro incaricato, coordinato dal delegato del Rettore per gli Affari Legali e la Trasparenza e composto dalla Direttrice Generale, dalla Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e dalla Responsabile del Settore Servizi al personale,

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

successivamente inviato per osservazioni e proposte di modifica al
Prorettore, Delegati, Collaboratori e Referenti rettorali;

Acquisito il parere e le osservazioni dell'Ufficio Legale e del Nucleo di Valutazione
nelle sedute del 12 e 26 ottobre 2020;

Richiamate le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
rispettivamente del 15 e 17 dicembre 2020, di approvazione preliminare del
testo, propedeutica alla sottoposizione del Codice ad una procedura di
partecipazione pubblica aperta a tutta la comunità universitaria e ai
portatori di interesse;

Preso atto dei risultati della procedura telematica dal 22 dicembre 2020 al 5 febbraio
2021 e degli esiti dell'esame di tali proposte da parte del Gruppo di lavoro;

Richiamate le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
rispettivamente del 21 e 29 aprile 2021, di approvazione del "Codice etico e
di comportamento"

DECRETA

- art. 1 – di emanare il "Codice etico e di comportamento", nel testo posto in allegato.
- art. 2 – di stabilire che il "Codice etico e di comportamento" entri in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento nell'Albo Ufficiale di Ateneo.
- art. 3 – di abrogare contestualmente il "Codice etico", emanato con il decreto
rettoriale n. 888 del 25 luglio 2011 e il "Codice di Comportamento
dell'Ateneo", emanato con il decreto rettoriale n. 530 del 21 maggio 2014.
- art. 4 – di incaricare l'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa
dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel
repertorio generale dei decreti del Rettore.

F.to Il Rettore
Prof. Roberto Di Lenarda

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

ALLEGATO

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Codice Etico e Codice di comportamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione dei principi etici della comunità accademica
- Art. 3 - Ambito di applicazione delle norme di comportamento
- Art. 4 - Attività assistenziali svolte presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale
- Art. 5 - Attività svolte presso altri enti pubblici o privati

CAPO II - PRINCIPI ETICI DELLA COMUNITA' ACCADEMICA

- Art. 6 - Finalità e principi generali
- Art. 7 - Uguaglianza e divieto di discriminazioni
- Art. 8 - Imparzialità
- Art. 9 - Tutela della dignità e della salute della persona
- Art. 10 - Libertà di studio, di ricerca scientifica e di insegnamento
- Art. 11 - Rilevanza sociale della ricerca e libertà di accesso alla letteratura scientifica
- Art. 12 - Trasparenza
- Art. 13 - Accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - diritti digitali
- Art. 14 - Aspetti etici nell'attività didattica
- Art. 15 - Aspetti etici della ricerca
- Art. 16 - Aspetti etici della terza missione
- Art. 17 - Responsabilità nell'attività istituzionale
- Art. 18 - Decoro dei luoghi di lavoro e di studio

CAPO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Sezione I - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO COMUNI

- Art.19 - Principi generali
- Art.20 - Regali, compensi e altre utilità
- Art.21 - Comunicazione relativa alla partecipazione ad associazioni e organizzazioni e comunicazione degli interessi finanziari
- Art.22 - Conflitto di interessi
- Art. 23 - Prevenzione della corruzione
- Art. 24 - Abuso di posizione

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

- Art. 25 - Tutela della riservatezza
- Art. 26 - Utilizzo del nome e dei beni dell'Università
- Art. 27 - Comportamento dei rapporti privati

Sezione II - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI PER I PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

- Art. 28 - Doveri istituzionali e relativi alle attività di didattica, di ricerca e gestionale

Sezione III - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

- Art. 29 - Comportamento in servizio e rapporti con il pubblico
- Art. 30 - Disposizioni particolari per i dirigenti
- Art. 31 - Contratti e altri atti negoziali

Sezione IV - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI

- Art. 32 - Doveri degli studenti

CAPO IV - VIOLAZIONE DEL CODICE, MONITORAGGIO E ATTUAZIONE

- Art. 33 - Violazioni dei precetti etici
- Art. 34 - Commissione Etica
- Art. 35 - Composizione della Commissione
- Art. 36 - Acquisizione della notizia e valutazione preliminare
- Art. 37 - Procedimento
- Art. 38 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale dirigente e tecnico amministrativo
- Art. 39 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale docente e ricercatore
- Art. 40 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte degli studenti
- Art. 41 - Violazioni compiute dal Rettore
- Art. 42 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative
- Art. 43 - Attuazione e diffusione

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Codice Etico e Codice di comportamento

1. Il presente Codice (di seguito “Codice”) unifica il Codice Etico e il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Trieste (d’ora in avanti “Università”), in alcuni casi ripensandone o meglio specificandone le disposizioni, distinguendo, relativamente ai doveri di comportamento, i doveri che comportano sanzioni disciplinari da quelli che comportano sanzioni aventi natura non disciplinare per violazioni dei precetti etici e deontologici.

Le norme del Codice disciplinano, in apposite sezioni, i doveri comuni al personale docente e tecnico-amministrativo, i doveri specifici per professori e ricercatori e i doveri degli studenti.

Le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile.

2. Il Codice è adottato ai sensi di quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013 nr. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (di seguito Codice di comportamento nazionale), dall’art. 2 comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, dall’art. 54 comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, dall’atto di indirizzo MIUR avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, dalle delibere ANAC n. 75 del 24 ottobre 2013 e 177 del 19 febbraio 2020.

Il Codice altresì attua e specifica quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto dell’Università e si integra con le disposizioni dell’Università in materia di integrità e etica della ricerca, di prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio a tutela della dignità della persona, di funzionamento del Collegio di disciplina e disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari, di compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori, di disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori, di carriera dello studente, di utilizzo della posta elettronica e della rete internet, di protezione dei dati personali, di utilizzo dei Social Media.

3. Il Capo II del presente Codice, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 6 dello Statuto, determina i valori fondamentali della comunità universitaria e i principi generali ai quali si conforma l’Università, riconoscendovi

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

fondante valore etico. Le norme sono volte a promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Università, ed evitare, nei rapporti interni tra gli appartenenti alla comunità accademica e nei rapporti con i soggetti esterni, ogni forma di discriminazione e di abuso.

4. Il Capo III del presente Codice, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integra le previsioni del Codice di comportamento nazionale, che trova applicazione in via integrale presso questa Università, specificando i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta da esso definiti.

Art. 2 - Ambito di applicazione dei principi etici della comunità accademica

1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente Codice si applicano a tutta la comunità universitaria, intendendosi come tale quella composta da: professori, ricercatori, personale dirigente, tecnico amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici ed i tecnologi – i titolari di contratti di didattica e di ricerca, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di incarico; dottorandi e assegnisti di ricerca; titolari di borse di studio o di ricerca, tirocinanti, studenti dei Corsi di studio, di primo e secondo livello, dell'Università e dei corsi interateneo, dei corsi professionalizzanti e dei corsi di specializzazione; personale di altre amministrazioni che, a qualunque titolo, svolgono la loro prestazione presso l'Università; componenti degli organi accademici e di organi collegiali dell'Università.

Art. 3 - Ambito di applicazione delle norme di comportamento

1. Le disposizioni di cui al Capo III relative agli obblighi di comportamento:
 - a) costituiscono principi generali di comportamento per il personale in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori) e si applicano per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;
 - b) per il personale dirigente, tecnico-amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici ed i tecnologi – costituiscono attuazione del Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
 - c) si estendono agli assegnisti, ai titolari di contratti, incarichi e rapporti di collaborazione istituzionale, di didattica e di ricerca;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

d) si applicano, per quanto compatibili, ai soggetti che, in forza di un rapporto organico e/o contrattuale, agiscono in nome e/o per conto dell'Università.

2. Nei contratti o negli atti di incarico o di nomina oppure in apposito patto aggiuntivo è inserita, nei limiti previsti dalle leggi, un'apposita clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dall'incarico, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

Art. 4 - Attività assistenziali svolte presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano all'attività assistenziale svolta presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale da:

- a) professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo in regime di convenzione;
- b) assegnisti e dottorandi di ricerca autorizzati dalle Aziende sanitarie allo svolgimento di attività assistenziale;
- c) medici in formazione specialistica;
- d) studenti dei corsi di studio delle professioni mediche e sanitarie.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente, fermo restando il proprio stato giuridico, è applicabile per gli aspetti relativi all'attività ivi prestata, anche il Codice di Comportamento della Struttura Sanitaria presso cui svolgono l'attività di lavoro, studio, didattica e ricerca, comprese le conseguenze previste in caso di eventuale violazione. Resta ferma la potestà disciplinare in capo all'Università e la prerogativa di apprezzare secondo il proprio ordinamento anche le condotte rilevanti secondo il Codice di Comportamento delle Strutture sanitarie.

3. I soggetti di cui al comma 1, nel caso in cui ritengano di riscontrare difformità o conflitto fra i Codici di Comportamento dell'Azienda e dell'Università e che da ciò derivino conseguenze negative, possono segnalarlo al Rettore per gli opportuni provvedimenti.

Art. 5 - Attività svolte presso altri enti pubblici o privati

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì alle attività svolte da

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo assegnisti, dottorandi di ricerca o altri soggetti che operino, sulla base di una convenzione stipulata con l'Università, anche fuori dai confini nazionali, presso altri soggetti pubblici o privati.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente, fermo restando il proprio stato giuridico, è applicabile anche, qualora esistente e ove non in contrasto, il Codice di Comportamento dell'Ente presso il quale prestano l'attività di lavoro, studio, didattica e ricerca, comprese le conseguenze previste in caso di eventuale violazione.

3. I soggetti indicati, in particolare, non assumono nell'ambito delle attività svolte presso tali Enti, anche se esercitate in virtù di un rapporto indipendente da una convenzione stipulata con l'Università, nessun comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

4. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al personale coinvolto nell'ambito delle attività in conto terzi.

CAPO II - PRINCIPI ETICI DELLA COMUNITA' ACCADEMICA

Art. 6 - Finalità e principi generali

1. Ciascun componente della Comunità universitaria è tenuto a rispettare, attuare e promuovere i seguenti valori etici universali nei quali l'Università si riconosce e ai quali intende riferirsi in tutti gli aspetti del proprio operare:

- a) la libertà in tutte le sue forme, compresa la libertà di ricerca, la tutela della dignità umana, la centralità e promozione della persona;
- b) l'uguaglianza, il ripudio di ogni discriminazione, la solidarietà e l'equanimità;
- c) la salute e il benessere fisico, psichico e morale dei singoli e della collettività, comprensiva della salubrità e la sicurezza dei luoghi di studio e di lavoro;
- d) la sostenibilità ambientale, sociale, economica ed energetica;
- e) la responsabilità, la correttezza, l'onestà, l'integrità e la professionalità;
- f) il buon andamento, l'imparzialità, la leale collaborazione e la trasparenza;
- g) la corretta gestione dei beni e delle risorse pubbliche e l'esclusiva destinazione degli stessi a fini pubblici;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

- h) la valorizzazione del merito e delle diversità individuali e culturali, la valorizzazione dei talenti individuali, il ripudio del favoritismo di qualsiasi forma;
- i) l'eguaglianza delle opportunità e la protezione e valorizzazione delle categorie svantaggiate, l'inclusione negli ambienti di lavoro e di studio;
- j) la conoscenza e l'incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche.

Art. 7 - Uguaglianza e divieto di discriminazioni

1. L'Università respinge e contrasta ogni forma di discriminazione per motivi di religione, opinioni politiche, genere e orientamento sessuale, aspetto fisico e colore della pelle, origini etniche, lingua, cittadinanza, nazionalità, disabilità, condizioni personali, sociali e di salute, gravidanza, scelte familiari, età, nonché ruolo ricoperto in ambito universitario.
2. Allo scopo di assicurare piena parità, nelle diverse manifestazioni della vita universitaria, l'Università adotta misure dirette a prevenire e rimuovere situazioni di svantaggio, riconducibili a uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma.
3. È compito dell'Università e dei suoi componenti incoraggiare le iniziative volte a tutelare e salvaguardare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.

Art. 8 - Imparzialità

1. L'Università promuove l'equità e l'equanimità e respinge il favoritismo in qualsiasi forma – compreso il familismo o nepotismo – in quanto nuoce alla dignità della persona, impedisce la valorizzazione dei talenti e dei meriti individuali, l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademica; l'Università previene e contrasta ogni forma di parzialità, derivante da conflitto, anche potenziale, di interessi.
2. L'Università condanna e persegue ogni pratica di favoritismo che si traduca in condotte arbitrarie e contrarie al buon nome dell'Università, ai valori d'imparzialità e all'interesse di altri soggetti più meritevoli.

Art. 9 - Tutela della dignità e della salute della persona

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

1. L'Università contrasta ogni forma di prevaricazione e vessazione e, a tal fine, si adopera per garantire un ambiente di lavoro, di ricerca e di studio adeguato dal punto di vista della sicurezza ed idoneo a salvaguardare la salute delle persone e la promozione di rapporti interpersonali improntati alla correttezza e al rispetto della libertà, dignità e salute della persona.

2. L'Università non tollera qualunque genere di molestia in quanto lesiva della dignità della persona. Costituisce obbligo morale denunciare i comportamenti di molestia di cui si sia a conoscenza; al di fuori delle ipotesi di concorso, è ravvisabile responsabilità nell'assistervi passivamente. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante.

3. È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti.

Art. 10 - Libertà di studio, di ricerca scientifica e di insegnamento

1. L'Università garantisce un'organizzazione conforme agli ideali di libertà e di autonomia individuale.

2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento. Gli stessi esercitano liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.

3. Nell'esercizio della libertà accademica, i componenti dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta responsabile e conforme alle regole, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione.

4. I componenti della comunità universitaria sono, altresì, tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa delle prescrizioni dirette ad assicurare la trasparenza, l'imparzialità, l'equità e l'efficienza delle attività istituzionali dell'Università.

Art.11 - Rilevanza sociale della ricerca e libertà di accesso alla letteratura scientifica

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

1. L'Università, consapevole della rilevanza sociale della ricerca, si impegna a far conoscere alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati e l'impatto etico delle ricerche; si impegna, altresì, affinché i risultati delle medesime contribuiscano allo sviluppo e al benessere della collettività.

2. L'Università promuove e incentiva ogni forma di diffusione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali, ma anche favorendo l'accesso aperto via internet (*open archive*) per la consultazione e la diffusione di pubblicazioni e di materiali didattici nelle forme previste e consentite dalla regolamentazione dell'Università. In tal senso promuove presso i ricercatori lo sviluppo di tale modalità.

Art. 12 – Trasparenza

1. L'Università, nel perseguire l'obiettivo di un'ampia coesione e partecipazione collettiva alla vita istituzionale, si adopera per garantire agli studenti, alla comunità universitaria e a tutte le categorie dei portatori di interesse, la massima trasparenza e tempestiva conoscibilità dell'azione politica, gestionale e amministrativa, nonché la chiarezza e la comprensibilità degli atti, in conformità ai principi di semplificazione e di rendicontazione sociale.

2. A tal fine, l'Università valorizza il portale istituzionale quale principale punto di accesso integrato alle informazioni e ai servizi riguardanti la vita universitaria, nonché quale strumento di promozione concreta di un'effettiva trasparenza degli atti e delle attività istituzionali. In armonia con i principi previsti in materia di amministrazione digitale, si adopera affinché il portale garantisca accessibilità ed elevata fruibilità, anche da parte delle persone disabili, semplicità di consultazione, facile reperibilità e completezza delle informazioni, chiarezza di linguaggio, affidabilità, qualità e omogeneità.

3. L'Università adotta, nei limiti di legge, misure atte a eliminare o ridurre ai membri della comunità i disagi conseguenti a errori o omissioni commessi in atti interni per difetto dei requisiti di trasparenza esposti sopra.

Art. 13 - Accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - diritti digitali

1. L'Università promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie e s'impegna a garantire a tutti i componenti della comunità, nella massima misura possibile, l'esercizio dei "diritti

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

digitali”, in particolar modo tramite lo sviluppo progressivo dei servizi erogati attraverso la rete. Nel perseguimento di tale finalità, l'Università opera per prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscano la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità, di disagio economico e sociale.

2. In questo ambito l'Università assicura altresì, per il lavoratore, il diritto alla disconnessione, ossia la libertà di non rispondere alle comunicazioni di lavoro durante il periodo di riposo, senza che questo comprometta la sua situazione lavorativa.

3. Tutti gli appartenenti alla comunità universitaria, nell'utilizzo dei social media, si attengono a quanto previsto in materia dalle Linee Guida dell'Università.

Art. 14 - Aspetti etici nell'attività didattica

1. L'Università, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari, riconosce e tutela la libertà di insegnamento in coerenza con la programmazione delle strutture didattiche di riferimento e si impegna a garantire un ambiente che favorisca e valorizzi la libertà intellettuale e il libero scambio di idee, intesi come necessario presupposto all'insegnamento, allo studio e al perseguimento della conoscenza.

2. L'Università promuove l'attività didattica come diritto e dovere di ogni docente, di cui riflette l'esperienza intellettuale e di ricerca; in tal senso, richiede ai docenti diligenza, puntualità e rigore, nonché rispetto degli studenti, dei loro diritti e della loro cultura, e imparzialità nel valutare la loro preparazione.

3. Gli studenti si impegnano nelle attività formative, nel rispetto dell'Università, delle sue strutture, dei colleghi, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico, dei tecnologi e di ogni altro soggetto che istituzionalmente sia da supporto all'attività didattica, fermi restando il diritto di critica e quello a manifestare in ogni momento, tramite gli appositi canali istituzionali, le proprie esigenze.

4. L'Università condanna e persegue ogni forma di comportamento sleale messo in atto da docenti, altri soggetti di supporto alla didattica e studenti.

Art. 15 - Aspetti etici della ricerca

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

1. L'Università, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari, riconosce e tutela l'integrità della ricerca scientifica.

2. Per integrità nella ricerca (*Research Integrity*) si intende l'insieme dei principi e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui quali si fonda una condotta responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca scientifica nonché da parte delle istituzioni che la promuovono e la realizzano. L'applicazione dei principi e dei valori e il rispetto della deontologia e degli standard professionali sono garanzia della qualità stessa della ricerca e contribuiscono ad accrescere la reputazione e l'immagine pubblica della scienza, con importanti ricadute sullo sviluppo della stessa e sulla società.

3. Fondamentali per l'integrità nella ricerca sono i seguenti principi:

- a) Dignità
- b) Responsabilità
- c) Equità
- d) Correttezza
- e) Diligenza

4. Questi principi racchiudono, ineriscono o sono correlati ad altri principi e valori etici, quali in primo luogo: la libertà di ricerca scientifica; l'onore e la reputazione delle persone e la lealtà verso gli altri e verso le istituzioni; l'onestà, il rigore, l'affidabilità e l'obiettività nella conduzione della stessa; l'indipendenza di giudizio, la trasparenza, l'atteggiamento aperto ed equanime, la valorizzazione del merito, la reciprocità e la cooperazione con gli altri nell'adempimento dei propri compiti; l'imparzialità, la pertinenza, la vigilanza coscienziosa e l'efficienza nell'utilizzazione delle risorse; la responsabilità sociale e quella verso le generazioni future, compresi i doveri di tutela verso la biosfera.

5. È compito dell'Università fornire linee guida di orientamento, anche attraverso il Comitato etico e la Commissione etica, sugli ambiti di attenzione rispetto alle questioni etiche nella pianificazione ed esecuzione della ricerca per la valutazione della gestione degli aspetti etici.

6. L'Università condanna ogni forma di frode scientifica, ritenendo che tali comportamenti compromettano la reputazione dell'Università, minino la fiducia della società nei confronti della comunità scientifica e comportino uno spreco di risorse.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Art. 16 - Aspetti etici della terza missione

1. L'Università, nel convincimento che la conoscenza rappresenti una risorsa essenziale per la crescita della collettività, considera il dialogo con la società e la diffusione del sapere come obiettivi fondamentali.
2. Le attività di terza missione devono essere svolte in ottica di informazione, coinvolgimento, dialogo, dibattito, scambio di idee e contributo allo sviluppo della collettività. Nelle attività di terza missione l'Università si attiene ai principi di rigore scientifico, di pluralismo e di indipendenza da ogni orientamento ideologico, religioso, politico e economico.

Art. 17 - Responsabilità nell'attività istituzionale

1. L'Università promuove un uso responsabile delle risorse nel rispetto dei canoni dei Trattati euro unitari e della Costituzione e favorisce in tutte le attività dell'Università l'adozione di comportamenti individuali e collettivi responsabili.
2. Nello svolgimento delle attività istituzionali, l'Università richiede fattiva collaborazione, impegno, partecipazione, onestà e lealtà da parte dei titolari di incarichi di governo, di direzione e di amministrazione, dei componenti degli organi di controllo, qualità e garanzia e di tutta la Comunità.

Art. 18 - Decoro dei luoghi di lavoro e di studio

1. Ogni appartenente alla comunità universitaria è tenuto al rispetto e al decoro dei luoghi di lavoro e di studio; se investito di responsabilità istituzionale, ha l'obbligo di rilevare e segnalare l'inosservanza dell'obbligo.

CAPO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Sezione I - OBBLIGHI COMUNI DI COMPORTAMENTO

Art. 19 - Principi generali

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

1. L'Università ritiene essenziali, ai fini del conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il rispetto dei valori di onestà intellettuale, rispetto reciproco e probità.
2. Le disposizioni di questo Codice costituiscono specificazioni degli obblighi comportamentali previsti dall'art. 3 del Codice di comportamento nazionale.
3. Il presente Codice garantisce in ogni caso a tutti i componenti della comunità universitaria il diritto di libera espressione nonché di attività e di critica politica e sindacale.
4. Il lavoratore, in quanto parte della comunità accademica, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell'Università secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e dalle funzioni attribuitegli. Il lavoratore rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, economicità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
5. Il lavoratore non usa per fini diversi da quelli istituzionali e pertinenti al rapporto con l'Università le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio ed evita situazioni e comportamenti, anche nell'utilizzo della rete o dei social network, che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Università.

Art. 20 - Regali, compensi e altre utilità

1. Il lavoratore non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il lavoratore non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore scambiati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o istituzionali e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il lavoratore non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere un atto previsto dal proprio ruolo da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto.
3. Il lavoratore non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore e non offre,

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto; detto importo costituisce anche il valore complessivo massimo, per anno solare, in caso di cumulo di più regali o più utilità. Il lavoratore non può ricevere, per sé o per altri, alcun regalo quando trattasi di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro.

5. Il lavoratore comunica alla persona responsabile della struttura di appartenenza e al Responsabile della prevenzione della corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente Codice. La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente in forma scritta.

6. I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi consentiti e qualora non ne sia possibile la restituzione, sono consegnati tempestivamente dall'interessato al Responsabile della prevenzione della corruzione, che ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione per stabilirne la destinazione.

7. Il lavoratore non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente un interesse significativo in decisioni o attività dell'ufficio di appartenenza del lavoratore medesimo. Ai fini del presente articolo per "incarichi di collaborazione" si intendono incarichi di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.); per "soggetti privati" si intende ogni ente privato, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i soggetti giuridici generati nell'ambito delle attività di trasferimento tecnologico.

8. I lavoratori che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (*pantouflage*).

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Art. 21 - Comunicazione relativa alla partecipazione ad associazioni e organizzazioni e comunicazione degli interessi finanziari

1. Il lavoratore comunica, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, alla persona responsabile della struttura di appartenenza, l'adesione o l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato, la cui attività possa interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. L'obbligo non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati. La comunicazione deve contenere i dati essenziali relativi all'associazione e alle ragioni della potenziale interferenza.

La potenziale interferenza sussiste laddove le finalità o le attività dell'associazione o organizzazione riguardino del tutto o principalmente il settore di competenza della struttura a cui il lavoratore è assegnato.

2. Il lavoratore comunica, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, alla persona responsabile della struttura di riferimento tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, purché di importo superiore a 150 euro, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, secondo le indicazioni previste dall'art. 6 comma 1 del Codice di comportamento nazionale.

3. La mancata comunicazione comporta una violazione dei doveri del pubblico dipendente e costituisce un illecito disciplinare.

Art. 22 - Conflitto di interessi

1. Il lavoratore, anche nella sua qualità di componente di organi collegiali, si astiene dall'adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività, inerenti alle sue mansioni, in situazioni di conflitto, anche potenziale, dell'interesse dell'Università con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura.

2. Il lavoratore si astiene, altresì, dall'adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività, inerenti alle sue mansioni, in situazioni di conflitto, anche potenziale, dell'interesse dell'Università con interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia lite pendente, diretta o indiretta in qualità di membro o organo dell'Università coinvolta, o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero - fermo restando, da parte dei lavoratori, il rispetto delle norme in materia di incompatibilità - di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore o agente, ovvero di enti,

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il lavoratore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. La comunicazione relativa alla presenza di un potenziale conflitto di interessi è resa tempestivamente al responsabile della struttura di appartenenza, prima di compiere atti e contiene ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto. Detta comunicazione è assunta al protocollo dell'Università.

4. Il Responsabile della struttura di appartenenza, assunte le informazioni necessarie, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto d'interessi e, se necessario, decide sull'astensione adottando gli atti conseguenti, dandone comunicazione scritta al lavoratore interessato.

5. Il lavoratore presenta altresì apposita dichiarazione, ogni qualvolta si verifichi una modifica della situazione precedentemente dichiarata.

6. Nel caso il conflitto di interessi riguardi un dirigente, la comunicazione è indirizzata al Direttore Generale, che decide in merito; qualora il conflitto riguardi il Direttore Generale dell'Università, la decisione compete al Rettore.

7. Per i dipendenti coinvolti in funzioni didattiche e scientifiche, il potere di decisione sull'astensione spetta al Direttore di Dipartimento, o nel caso sia questo coinvolto, spetta al Rettore.

8. Qualora il conflitto riguardi il Rettore, la decisione è assunta dal Consiglio di Amministrazione. La comunicazione relativa al Rettore deve essere effettuata al Decano che istruisce e presenta la pratica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ravvisi il conflitto di interessi, il Decano sostituisce il Rettore limitatamente all'attività per la quale è stato ravvisato il conflitto, adottando gli atti e i provvedimenti necessari.

Art. 23 - Prevenzione della corruzione

1. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 8 del Codice di comportamento nazionale, il lavoratore è tenuto ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e dai piani da essa previsti e segnala all'Università eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza. Al fine di tutelare la propria riservatezza, il lavoratore può effettuare la segnalazione direttamente al Responsabile della prevenzione della

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

corruzione, fornendo ogni informazione necessaria e l'eventuale documentazione pertinente.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite sommarie informazioni:

- a) qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, trasmette entro cinque giorni gli atti agli organi disciplinari competenti e adotta ogni altra misura necessaria anche a tutela del lavoratore autore della segnalazione;
- b) qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, ne dà comunicazione al lavoratore autore della stessa.

3. In ogni caso la tutela del lavoratore, che segnala illeciti, è garantita ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; è fatto obbligo per chiunque di mantenere la riservatezza in ordine all'identità del segnalante e di non porre in essere atti discriminatori nei confronti del medesimo.

4. Al fine di incentivare l'emersione di fenomeni corruttivi, l'Università assicura la tutela della riservatezza e la protezione contro le discriminazioni anche a coloro che, pur non essendo dipendenti dell'Università, intrattengono con essa rapporti di collaborazione o di studio.

Art. 24 - Abuso di posizione

A nessun appartenente alla comunità accademica è consentito abusare dell'autorevolezza o della superiorità derivanti dalla propria posizione, allo scopo di trarre vantaggi personali o di imporre ad altri l'esecuzione di prestazioni o di servizi che non siano dovuti o funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 25 - Tutela della riservatezza

1. I lavoratori sono tenuti a mantenere riservate e non utilizzare le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, salvi gli obblighi di trasparenza, di prevenzione e di repressione di condotte contrarie al presente Codice e alla normativa in generale.

In particolare, essi si impegnano a:

- a) rispettare la riservatezza di persone o di enti di cui l'Università detenga informazioni;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

- b) non rivelare o divulgare dati e/o informazioni acquisite dalla partecipazione a organi accademici;
- c) consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo;
- d) prevenire l'eventuale dispersione di dati, osservando le misure di sicurezza impartite.

Art. 26 - Utilizzo del nome e delle risorse dell'Università

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria utilizzano le risorse economiche istituzionali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e in modo da poter rendicontare l'uso efficiente ed efficace delle stesse e produrre idonea documentazione, ove richiesta.

2. L'Università non consente l'utilizzo di attrezzature di ricerca o didattiche, spazi, risorse umane, materiali o finanziarie per fini di natura personale o diversi da quelli istituzionali ovvero non autorizzati. Si applica quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Trieste.

Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a rispettare il buon nome dell'Università, e ad astenersi dal porre in essere condotte tali da recare danno alla sua immagine e alla sua reputazione, anche mediante la divulgazione di notizie riservate.

3. I componenti della comunità universitaria:

- a) non esprimono pubblicamente, anche attraverso i social media, posizioni e opinioni personali, presentandole come ufficiali dell'Università;
- b) in ogni caso mantengono un comportamento rispettoso delle libertà costituzionali, del prestigio e dell'immagine dell'Università e dei suoi rappresentanti e appartenenti.

4. Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Università per la diffusione dei risultati anche parziali in qualunque modo riferiti o riferibili alle attività sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire senza alcun pregiudizio per l'immagine dell'Università.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Art. 27 - Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati il lavoratore non sfrutta né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere vantaggi o utilità e non assume condotte che possano nuocere all'immagine e alla reputazione dell'Università.

Sezione II - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI PER I PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 28 – Doveri istituzionali e relativi alle attività di didattica, di ricerca e gestionale

1. I docenti sono tenuti al rispetto dei compiti in materia di obblighi didattici, di ricerca e gestionali così come disciplinati dalla normativa e regolamentazione dell'Università.

2. Il docente evita di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse nello svolgimento degli esami di profitto o in altre funzioni didattiche o valutative, anche in veste di componente di commissioni.

3. Nelle attività di ricerca i professori e i ricercatori, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i collaboratori di ricerca sono tenuti al rispetto di quanto previsto nell'ambito del Regolamento dell'Università per l'integrità e l'etica della ricerca, con particolare riferimento a quanto previsto in merito alla gestione delle fonti di finanziamento.

4. Per lo svolgimento di attività extraistituzionali i professori e ricercatori sono tenuti al rispetto della normativa in vigore e dei regolamenti dell'Università.

5. Lo svolgimento di attività extraistituzionali, anche se debitamente autorizzato, non può, di per sé, giustificare il mancato assolvimento dei compiti istituzionali.

Sezione III - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Art. 29 - Comportamento in servizio e rapporti con il pubblico

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il lavoratore, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri lavoratori il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza e assicura il rispetto dei tempi e degli standard di qualità fissati dall'Università nei relativi regolamenti, nelle direttive e nelle apposite carte dei servizi.
2. Il lavoratore utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi e garantisce l'effettiva presenza in servizio, ai sensi dell'art. 55 – *quinquies* del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165, anche attraverso l'uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze messi a disposizione.
3. Il lavoratore nei rapporti con il pubblico e con gli utenti, anche interni:
 - a) mantiene contegno e professionalità adeguati, consapevole di rappresentare l'Università;
 - b) si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione, salvo diverse indicazioni di servizio;
 - c) opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più tempestiva, completa e accurata possibile, essendo chiaro ed esauritivo;
 - d) struttura la propria attività in modo da generare servizi di qualità per l'utente;
 - e) realizza le prestazioni previste/assegnate con l'attenzione, la precisione e l'esattezza richieste nelle operazioni da svolgersi; nella trattazione delle pratiche rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Università, l'ordine cronologico;
 - f) rispetta impegni e scadenze, gestisce correttamente i carichi di lavoro e non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti;
 - g) rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell'Università;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

- h) osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora gli sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente.

Art. 30 - Disposizioni particolari per i dirigenti

1. I lavoratori con incarico dirigenziale (dirigenti), ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165, sono soggetti alla disciplina del presente Codice. I dirigenti, in particolare, osservano e vigilano sul rispetto delle regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti della struttura di cui sono responsabili.

2. I soggetti di cui al comma 1:

- a) svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e perseguono gli obiettivi assegnati adottando un comportamento organizzativo adeguato;
- b) assicurano una equa ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della propria struttura, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a propria disposizione;
- c) affidano eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione;
- d) si adoperano per diffondere nell'organizzazione la cultura dell'orientamento al risultato e alla produttività;
- e) prima di assumere le proprie funzioni, comunicano all'Università le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta. Dichiarano altresì se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla stessa. Forniscono inoltre all'Università le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge;

- f) curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori; assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale e all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
- g) concorrono alla valutazione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle performance;
- h) intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
- i) nei limiti delle proprie possibilità, evitano che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti, possano diffondersi. Favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Università.

Art. 31 - Contratti e altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto dell'Università, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Università abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

2. Il lavoratore non conclude, per conto dell'Università, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'Università concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il lavoratore abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il lavoratore che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il responsabile della struttura di appartenenza.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Direttore generale.

5. Il lavoratore che riceva, da persone fisiche giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Università, rimozioni orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Sezione IV - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI

Art. 32 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti:

- a) hanno cura dei beni mobili o immobili di cui l'Università è proprietaria o che sono dalla stessa detenuti o posseduti a qualunque titolo;
- b) tengono un comportamento tale da non recare pregiudizio alle attività universitarie e all'ordinata e civile convivenza all'interno delle strutture universitarie;
- c) tengono un comportamento che non rechi danno all'immagine dell'Università e non sia offensivo, in ogni sede, compreso l'utilizzo dei questionari di valutazione

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

dell'attività didattica, della dignità di altri studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, organi di governo dell'Università e dell'Università stessa;

d) tengono un comportamento che non impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.

2. Costituisce diritto e dovere degli studenti la partecipazione attiva alle attività didattiche e formative, adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei confronti dei docenti e di coloro che svolgono attività di lavoro o di studio nelle strutture dell'Università, nonché condividendo una cultura improntata all'onestà dei comportamenti, alla responsabilità e al rispetto.

3. Nelle prove di verifica e nelle prove finali dei Corsi di studio gli studenti si astengono da comportamenti che arrechino disturbo ovvero risultino lesivi e/o disonesti nei confronti di altri studenti e dell'Università.

4. Ferma restando la responsabilità in sede penale, costituisce illecito disciplinare l'alterazione, la modificazione o la contraffazione di atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria.

5. Sono contrari ai principi del presente Codice il plagio o la copiatura di testi altrui o altri comportamenti che possano impedire una corretta valutazione della prova.

CAPO IV – VIOLAZIONI DEL CODICE, MONITORAGGIO E ATTUAZIONE

Art. 33 -Violazioni dei precetti etici

1. Ferma restando le responsabilità disciplinare, penale, amministrativa e contabile, le violazioni dei principi etici della comunità accademica, di cui al Capo II, comportano le sanzioni previste nel comma 3 del presente articolo.

2. Sulle violazioni del codice etico, ove non configurino illecito disciplinare, decide, su proposta del Rettore e nel rispetto del principio del contraddittorio, il Senato Accademico.

3. L'accertamento di violazioni del codice etico comporta l'applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità all'entità del fatto, delle sanzioni del rimprovero scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato e della sospensione dall'esercizio delle cariche accademiche da uno a tre anni, nel caso di

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

condotta che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, configuri una non lieve o reiterata violazione delle disposizioni.

Art. 34 - Commissione Etica

1. La Commissione Etica:

- a) svolge funzioni istruttorie al fine di proporre eventualmente l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 33 e può altresì proporre l'avvio del procedimento disciplinare;
- b) esercita funzioni consultive, di elaborazione, indagine e controllo in merito all'attuazione e al rispetto del presente Codice;
- c) favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie.

Art. 35 - Composizione della Commissione

1. La Commissione Etica è nominata con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico ed è composta da cinque membri effettivi, dei quali uno scelto fra soggetti non appartenenti all'Università, e due supplenti:

- a) un soggetto con funzioni di Presidente, scelto tra i professori ordinari;
- b) un professore associato e un ricercatore;
- c) due unità del personale tecnico-amministrativo di ruolo.

Nei soli casi in cui debbano essere contestate violazioni della presente Sezione ad uno studente, ovvero qualora uno studente sia parte lesa di comportamenti altrui, la Commissione è integrata, limitatamente al relativo procedimento e/o alle relative deliberazioni, da un componente nominato dal Rettore su designazione del Consiglio degli studenti.

2. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per un ulteriore mandato.

3. La partecipazione alla Commissione non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 36 - Acquisizione della notizia e valutazione preliminare

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

1. Il procedimento dinanzi alla Commissione ha inizio a seguito di segnalazione, indirizzata al Presidente, da parte degli organi dell'Università o dei componenti della comunità accademica o loro rappresentanze.
2. Le denunce anonime non possono essere prese in considerazione.
3. La Commissione Etica si riunisce su convocazione del Presidente di norma entro un termine di dieci giorni dalla conoscenza del fatto al fine di effettuarne una valutazione preliminare. Il Presidente dispone, contestualmente alla fissazione della data della riunione preliminare, eventuali misure istruttorie che debbono essere adempiute entro il predetto termine. Può disporre altresì la convocazione delle persone coinvolte dai fatti per quella medesima data affinché siano ascoltate.
4. In caso di manifesta infondatezza della segnalazione la Commissione provvede nella predetta riunione all'archiviazione del procedimento. In caso contrario fissa l'udienza di trattazione di cui al successivo articolo 37.
5. In sede di valutazione preliminare dei fatti, nei procedimenti riguardanti il personale dirigente e tecnico amministrativo o gli studenti, se gli elementi a disposizione si presentano idonei, sin dall'origine, a sostanziare un'ipotesi di illecito disciplinare, il Presidente della Commissione Etica ne dà immediatamente notizia agli organi competenti, formulando una motivata proposta di avvio del procedimento disciplinare e trasmettendo agli stessi i relativi atti.
6. Nella medesima sede, nei procedimenti riguardanti il personale docente e ricercatore, se gli elementi a disposizione si presentano idonei, sin dall'origine, a sostanziare un'ipotesi di illecito disciplinare, il Presidente della Commissione Etica ne dà immediatamente notizia al Rettore, formulando una motivata proposta di avvio del procedimento disciplinare e trasmettendo allo stesso i relativi atti.

Art. 37 - Procedimento

1. Nei casi in cui si profili un'ipotesi di violazione dei principi di carattere etico, la Commissione, nel termine massimo di trenta giorni dalla segnalazione, contesta per iscritto, con uno strumento in grado di assicurare la ricezione della comunicazione, gli addebiti al componente della comunità accademica cui è ascritta la violazione e comunica allo stesso la data della seduta di trattazione.
2. Tra la contestazione dell'addebito e la seduta di trattazione devono intercorrere almeno dieci giorni liberi.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

3. L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un proprio rappresentante o da un difensore di fiducia e può presentare memorie.
4. La Commissione favorisce la leale collaborazione tra i componenti della comunità accademica e la loro conciliazione nel rispetto delle norme del Codice.
5. La Commissione Etica, sulla base degli elementi acquisiti, può proporre al Rettore, entro un termine di novanta giorni dalla data della sua prima riunione, l'adozione dei seguenti provvedimenti:
 - a) archiviazione, quando le condotte esaminate non si pongono in violazione del presente Codice;
 - b) rimprovero scritto, con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato;
 - c) rimprovero scritto e sospensione dall'esercizio delle cariche accademiche da uno a tre anni, nel caso di condotta che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, configuri una non lieve o reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente Codice;
 - d) rimessione degli atti al Rettore ovvero, per il personale tecnico amministrativo e per gli studenti, ai competenti organi dell'Università, per l'avvio del procedimento disciplinare qualora gli approfondimenti svolti sui fatti, in contraddittorio con l'interessato, abbiano evidenziato infrazioni disciplinari.

Art. 38 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. La violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Codice e nel Codice di comportamento nazionale, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, è fonte di responsabilità disciplinare per il personale contrattualizzato, accertata all'esito del procedimento disciplinare.
2. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, si deve tenere conto delle indicazioni contenute al comma 2 dell'art. 16 del Codice di comportamento nazionale.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Art. 39 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale docente e ricercatore

1. Per i professori e i ricercatori la violazione delle disposizioni, comuni o specifiche, contenute nel Capo III del presente Codice e nel Codice di comportamento nazionale, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa, integra una violazione di un principio di comportamento e può essere fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare il cui avvio spetta al Rettore.

2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le previsioni dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'art. 23 dello Statuto dell'Università e del Regolamento per il funzionamento del collegio di disciplina e disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari.

Art. 40 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte degli studenti

1. La violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Codice da parte degli studenti, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale e/o civile, è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare, così come disciplinato dal Regolamento dell'Università sulla Carriera dello Studente e dai rispettivi ordinamenti.

2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

- a) ammonizione;
- b) interdizione temporanea da una o più attività formative;
- c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino tre mesi;
- d) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.

3. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.

Art. 41 - Violazioni compiute dal Rettore

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Se la violazione del presente Codice è compiuta dal Rettore le funzioni a lui attribuite competono al Decano dell'Università.

Art. 42 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla normativa vigente, sull'applicazione del Codice vigilano il Rettore, il Direttore generale, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, i responsabili degli Uffici.
2. L'Università predispone iniziative di formazione rivolte a tutto il personale sui temi dell'etica e della legalità, con particolare riferimento ai contenuti del Codice di comportamento nazionale e del presente Codice.
3. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'Università.

Art. 43 - Attuazione e diffusione

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a prendere visione e osservare il presente Codice nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.
2. Il Codice dell'Università è pubblicato sul sito internet istituzionale, insieme al Codice di comportamento nazionale.
3. L'Università, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani